



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

PROVINCIA DI PISA

Piazza R. Bertoncini, 1 cap 56022 – c.f.e p. iva 00172550501

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON

- DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 19.03.1977

MODIFICATO CON

- DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 204/1977
- DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 267/1989
- DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24/1996
- DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44/2002
- DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53/2012

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 – FINALITA' DELLE NORME

Le presenti norme hanno lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di custodia e di polizia dei cimiteri comunali e di quelli privati in armonia con il DPR n. 285 del 10.09.1990 e di ogni altra disposizione di legge vigente in materia. Relativamente ai cimiteri privati si applicano solo le norme che fanno riferimento al DPR 285/90.

ART. 2 – COMPETENZA DEL SERVIZIO

Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, del U.S.L., dei medici necroscopi, e di ogni altro dipendente assegnato, nella pianta organica del Comune al servizio stesso anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria.

L'ufficiale sanitario vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 3 – DENUNCIA DEI DECESSI

Ogni caso di morte deve essere denunciato al Sindaco/ Ufficiale di Stato Civile entro 24 ore dal decesso:

- Da uno dei congiunti o conviventi con il defunto, o in mancanza da persona informata del decesso.
- Da persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dalla abitazione del defunto
- Dal Direttore o da un delegato dell'Amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi.

L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.

All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello stato civile tutte le indicazioni stabilite dall'art 140 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, nell'ordinamento dello stato civile.

ART. 4 – DENUNCIA DEI DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuta ad informare l'autorità Municipale o di Pubblica Sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, in sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

ART. 5 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i medici per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco/ Ufficiale di Stato Civile entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità,

d'intesa con l'Istituto centrale di Statistica, e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di decesso di persona non assistita dal medico la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo..

Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dalla Autorità Giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del DPR 13 febbraio 1964 n. 185.

La scheda di morte ha finalità esclusivamente statistiche.

Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all'Unità Sanitaria Locale nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Unità Sanitaria Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla Unità Sanitaria Locale di residenza.

Per quanto concerne il presente Capo, si osservano le disposizioni previste dal DPR n. 285 del 10.09.1990 – Capo I.

ART. 6 – COMUNICAZIONE DECESSI DOVUTI A REATI

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza .

ART. 7 - RINVENIMENTO PARTI DI CADAVARE O RESTI MORTALI

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

Il Sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 8 – MEDICO NECROSCOPO

Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dalla Unità sanitaria Locale competente

Nell'ospedale, la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono, per tale attività, dall'Ufficiale sanitario ed a questi riferiscono nell'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e comunque non dopo le 30 ore.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

ART. 9 – AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

L'Ufficiale dello stato civile non può rilasciare autorizzazione alla sepoltura di un cadavere, se non sono trascorse 24 ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, possibilmente su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso e comunque non dopo 30 ore, ad eccezione dei casi previsti dagli art. 8,9 e 10 del DPR n. 285 del 10.09.1990.

ART. 10 – NULLA OSTA DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIA

L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte dovuta a causa delittuosa, e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere e di ossa umane.

ART. 11- NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età gestazionale dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina o che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto o seppellimento sono rilasciati dall'Unità sanitaria Locale.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità sanitaria Locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO IV

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 12 – PERIODO DI OSSERVAZIONE

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante ausilio di apparecchi e strumenti.

ART. 13 – PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE IMPROVVISA O APPARENTE

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. precedente.

ART. 14 – PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA DIFFUSIVA O PER AVANZATO STATO DI PUTREFAZIONE.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedono, su proposta del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 15 – DISPOSIZIONE DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nei casi di deceduti per malattia infettiva diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale.

ART. 16 – PRESCRIZIONI PER OSSERVAZIONE DI CADAVERE PORTATORE DI RADIOATTIVITA'

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono state somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'ufficiale sanitario, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 DPR 13 febbraio 1964, n. 185.

ART. 17 – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione le salme possono essere tenute nell'abitazione, vegliate a cura della famiglia.

In apposito locale dei cimiteri, distinto dalla camera mortuaria, salvo quanto previsto dal successivo art. 54 per il prescritto periodo di osservazione, devono riceversi le salme delle persone:

- a. Morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione.
- b. Morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico.
- c. Ignoto, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

ART. 18 TRASPORTO SALME AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 19 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione i cadaveri non possono essere rimossi.

E' permesso ai parenti ed a chi ne assume le veci di assistere le salme anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.

Nei casi di cadaveri non assistiti direttamente, sarà provveduto, secondo le prescrizioni all'uopo dettate dall'Unità Sanitaria Locale, ad assicurarne la sorveglianza da parte del custode.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale.

ART. 20 – DEPOSITI ED OBITORI SPECIALI

Il Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione ed obitori anche presso ospedali ed altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

CAPO V

SEPOLTURA DEI CADAVERI

ART. 21 – RISCONTRO DIAGNOSTICO – RILASCIO CADAVERI A SCOPO DI STUDIO – PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE PER TRAPIANTO TERAPEUTICO – AUTOPSIE – TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI.

Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte; per il rilascio dei cadaveri a scopo di studio; per il prelievo di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie ed i trattamenti per la conservazione di cadaveri, si fa rinvio agli articoli del DPR n. 285 del 10.09.1990; dall'art. 37 all'art. 48, alle norme in detti articoli richiamate e ad ogni altra vigente in materia.

ART. 22 – DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere deve essere rimosso e deposto nel feretro. Il cadavere deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli appositi indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà l'Unità sanitaria Locale.

ART. 23 – OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE

Ogni feretro non può contenere più di un cadavere. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere rinchiusi in una stessa cassa o sepolti in una stessa fossa.

ART. 24 – CARATTERISTICHE FERETRI PER INUMAZIONE

I feretri da deporre nelle fosse ad inumazione, devono essere di legno e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm 2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con buon mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm. Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro continuo o saldate collante di sicura presa. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco, con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 25 – DIVIETO DI USO DI MATERIALE NON BIODEGRADABILE

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministro della sanità sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
E' altresì vietato, per la inumazione, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

ART. 26 – ESTENSIONI E LIMITAZIONI ALL'USO DI FERETRI PER INUMAZIONI

Le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 24 e 25 si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per la inumazione, in comune distante meno di 25 Km e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.

Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro, per i morti di malattie infettive – diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

ART. 27 – CARATTERISTICHE FERETRI PER TUMULAZIONE E PER TRASPORTI FUORI COMUNE

Le salme destinate alla tumulazione, o al trasporto all'estero o dall'estero o ad altro o da altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'art precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere minore di 0,660 mm se è di zinco a 1,5 mm se è di piombo. Le casse debbono portare impresse i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm 25.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima o incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm, distanti l'una dall'altra non più di 50 cm, saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

ART. 28 – FERETRI SPECIALI PER TRASPORTO DI SALMA IN ALTRO COMUNE

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune la sostituzione della cassa di zinco o di piombo con casse di altro materiale, prescrivendo le caratteristiche che essa deve possedere.

L'autorizzazione con le stesse modalità, è necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili comunque sulla cassa stessa, per adornarla o per altre finalità.

ART. 29 – CHIUSURA DEL FERETRO VERBALE DI INCASSATURA DI SALMA

All'atto della chiusura della salma nel feretro, dovrà essere redatto da parte dell'ufficiale sanitario, assistito dal vigile sanitario, un verbale di incassatura della salma, nel quale sia dato atto che, per l'operazione, sono state osservate le prescrizioni di legge vigenti, anche in merito ad eventuale trattamento conservativo o immunizzante, o che la cassa o le casse stesse, conformi alle norme contenute nei precedenti articoli 25 e 27, portano il marchio e l'indicazione della ditta costruttrice.

Tale verbale deve essere allegato, come parte integrante, alla autorizzazione del dirigente o del responsabile di Servizio al trasporto di cadavere, per essere consegnata al custode del cimitero.

ART.30 – CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEI FERETRI

Il Comune interviene con un contributo, che potrà essere anche pari al totale, per la copertura della spesa per la fornitura della cassa per le persone iscritte negli elenchi degli ammessi alla assistenza sanitaria gratuita o che, comunque, risulti, da apposita attestazione del Sindaco, non in grado di sostenere la spesa stessa, sempre che la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

CAPO VI

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 31 – ORARIO E PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI

E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa avente le caratteristiche prescritte.

Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto nell'orario, con le modalità ed i percorsi determinati con apposito provvedimento del Sindaco.

ART. 32 – SERVIZI DI TRASPORTO FUNEBRE

Il trasporto dei feretri deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

L'unità Sanitaria Locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.

ART. 33 – TRASPORTO A PAGAMENTO E CON CONTRIBUTO DEL COMUNE

I trasporti funebri normalmente vengono effettuati da ditte private o confraternite e le spese relative sono a carico della famiglia del defunto.

Nei casi di particolare bisogno e , risultante da apposita attestazione del Sindaco, Il Comune contribuisce alle spese per il trasporto sempre che la salma debba essere inumata nei campi comuni ed il trasporto avvenga nella forma ordinaria più semplice.

ART. 34
ABROGATO

ART. 35
ABROGATO

ART. 36
ABROGATO

ART. 37 – CARRI FUNEBRI E RIMESSE

Per le caratteristiche e l'accertamento e dichiarazione di idoneità dei carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada e delle relative rimesse si da espresso rinvio alle norme contenute negli artt. 20 e 21 del D.P.R n. 285 del 10 settembre 1990.

Art. 38 – ONORANZE FUNEBRI A PERSONA DECEDUTA PER MALATTIA INFETTIVA DIFFUSIVA E PORTATRICI DI RADIOATTIVITA'

Fermo restando da quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 22, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni che impartirà in merito L'Unità Sanitaria Locale, salvo che questi non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'ufficiale sanitario impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 39 – TRASPORTO SALME AD ALTRO COMUNE O ALL'ESTERO

Per il trasporto delle salme ad altro Comune o all'estero, o viceversa, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U.

Tale trattamento è eseguito dall'ufficiale sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno, la prescrizione di cui sopra si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

ART. 40 – AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione, del dirigente o del responsabile del servizio la quale deve essere consegnata al custode del cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.

ART. 41 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUORI DEL CIMITERO O IN ALTRO COMUNE O ALL'ESTERO

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato, dal dirigente o del responsabile del servizio del Comune dove si è verificato il decesso secondo le prescrizioni stabilite negli articoli 23 e 25.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 42 – AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI DI PERSONE DECEDUTE PER MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE

Per i morti di malattie infettive diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 27, seguendo le prescrizioni degli articoli 38 e 39.

Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'ufficiale sanitario.

Le disposizioni del presente articolo, si applicano anche ai trasporti di cadavere da o per l'estero previsti dall'art. 48 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

ART. 43 – TRASPORTO DI CADAVERE PER CREMAZIONE E RELATIVE CENERI

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto del dirigente o del responsabile del Servizio del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente articolo 41.

ART. 44 – OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco (Ufficiale di Anagrafe) del luogo dove è avvenuto il decesso.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

ART. 45 TRASPORTO CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO ED ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE

Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

ART. 46 COMPITI DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO PER LA RESTITUZIONE DEI CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO ED ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE

Il Direttore dell'Istituto universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e della riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento e per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta e confezionata, al servizio comunale dei trasporti funebri, dopo averne avvertito il Sindaco.

ART. 47 TRASPORTO OSSA UMANE E RESTI MORTALI ASSIMILABILI

Il trasporto di ossa umane e di resti umani assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 48 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa e i resti mortali assimilabili provengono da rivestimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

ART. 48 – TRASPORTO CADAVERI DA E PER L'ESTERO

Per i trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

CAPO VII

CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

ART. 49 DOCUMENTI D'ACCOMPAGNAMENTO FERETRI AL CIMITERO

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato se non si accompagna:

- a) Dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato civile (Sindaco);
- b) Dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal dirigente o dal responsabile del Servizio;
- c) Dal verbale di incassatura della salma redatta dall'Ufficiale Sanitario.

Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso di sé.

ART. 50 – RICEVIMENTO CADAVERI

Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti:

- a) I cadaveri delle persone nate o morte nel territorio del comune qualunque ne fosse in vita la sua residenza;
- b) I cadaveri delle persone morte fuori comune, ma che abbiano avuto in esso, in vita, la residenza;
- c) I cadaveri delle persone non aventi nel Comune parenti entro il 2° grado o comunque sepolti nel cimitero alla data di approvazione dell'ultima modifica del presente regolamento (06.11.2012) e non oltre.
- d) I nati morti ed i prodotti del concepimento di genitori residenti nel comune, di cui all'art. 11 del presente regolamento.
- e) I resti mortali delle persone sopra elencate;

ART. 51 REGISTRO ANNUALE DELLE INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Il custode per ogni cadavere , ritira e conserva presso di se i documenti di cui all'art. 49; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

1. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 9, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
2. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
3. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
4. qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

ART. 52 – CONSEGNA REGISTRO AL COMUNE

I registri, indicati nell'art. precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta per gli uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

ART. 53 – DIVIETO DI RIAPERTURA DEL FERETRO

Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

CAPO VIII

PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO

ART. 54 – CAMERA MORTUARIA

Ogni cimitero è provvisto di una camera mortuaria, per la eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, provvista di arredi per la disposizione dei feretri e dei mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Nei cimiteri del comune tali camere mortuarie funzioneranno anche come depositi di osservazione, così come previsto dall'art. 17.

ART. 55 – CARATTERISTICHE CAMERA MORTUARIA

La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.

Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

ART. 56 – SALA PER AUTOPSIE

La sala per le autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria. Nel posto meglio illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico, in gres, ceramico, in marmo, o in ardesia o in pietra artificiale e ben levigato o in metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

ART. 57 – DIVISIONE DEL CIMITERO IN CAMPI COMUNI O PER SEPOLTURE PRIVATE

Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private.

ART. 58 – DISPOSIZIONE CAMPI COMUNI

Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.

Uno o più di tali riquadri è può essere destinato per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni.

Le sepolture per inumazione hanno una durata legale di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate al costo di una tariffa con apposito atto deliberativo.

ART. 59

SEPOLTURE PRIVATE

Le sepolture private sono soggette a particolare concessione amministrativa.

Esse possono consistere:

- nella concessione d'uso temporaneo, di loculi, i colombari e le tombe a terra costruiti direttamente dal comune;
- nella concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tumulazione individuale;
- nella concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepolcro di famiglia o per collettività;
- nella concessione d'uso temporaneo, di ossarini o cellette costruiti direttamente dal comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie;

Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto, al Comune, il prezzo stabilito nella tariffa che viene stabilita periodicamente con apposito provvedimento.

ART. 60 PRODOTTI ABORTIVI

I prodotti abortivi ed i feti che non siano stati dichiarati morti all'ufficiale di stato civile ed il cui permesso di trasporto e seppellimento sia stato rilasciato dall'ufficiale sanitario, secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento, vengono tumulati in apposito reparto.

ART. 61 – DISPOSIZIONE GENERALE DEI REPARTI NEL CIMITERO

L'ubicazione e disposizione dei vari reparti dei cimiteri, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc. saranno previsti nel piano regolatore di ciascun cimitero predisposto a norma degli articoli da 53 a 61 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

ART. 62 ABROGATO

CAPO IX

SISTEMI DI SEPOLTURA

ART. 63 – SCAVATURA E UTILIZZAZIONE DELLE FOSSE

Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.

L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila.

ART. 64 - NUMERAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLE FOSSE – SEGNI FUNERARI

A richiesta dei parenti o di altri possono essere collocati, sulla fossa, a cura e spese degli interessati, lapidi o croci o altri segni funerari.

La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi devono essere previamente autorizzate dal Sindaco.

Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà del Comune.

Ogni fossa nei campi di inumazione, deve essere contraddistinta, a cura del Concessionario, da un Cippo od una Croce costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sempre a cura del Concessionario, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

ART. 65 – PROFONDITA' DI SCAVATURA DELLA FOSSA E SUO RIEMPIMENTO

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 66 – FOSSE PER INUMAZIONI DI PERSONE AVENTI OLTRE 10 ANNI DI ETA'

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbano distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq 3,50.

I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 67 – FOSSE PER INUMAZIONE FANCIULLI MINORI DI 10 ANNI DI ETA'

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di 1,50 m., una larghezza di m. 0,50 e debbono distare di almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

ART. 68 – DIVIETO DI COLLOCAZIONE DI PIU' DI UN FERETRO IN OGNI FOSSA

In ciascuna fossa non può riporsi che un solo feretro, avente le caratteristiche previste negli articoli 23, 24 e 25 del presente regolamento.

AART. 69 – CARATTERE PRIVATO DELLE SEFOLTURE PER TUMOLAZIONE

Le sepolture per tumulazione sono solo private.

ART. 70 SISTEMA DI TUMULAZIONE

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo (o tumulo o nicchia) separato, scavato in roccia compatta e costruito con buona opera muraria, intonacato all'interno con cemento.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture e edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/metroquadrato.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

E' consentita, altresì la chiusura con elemento di pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica e comunque con materiali e metodologie approvate dall' U.S.L.

ART. 71 – CASSE PER LE TUMULAZIONI

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 27.

E' vietato applicare alle casse metalliche valvole o altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa.

ART. 72 – TUMULAZIONI PROVVISORIE

Le disposizioni degli articoli 70 e 71 si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori dal cimitero stesso. La tumulazioni provvisorie, relativamente alla durata ed alle tariffe sono disciplinate da apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 73 – DIVIETO DI RIAPERTURA SEPOLTURE

Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano le sepolture private e riservate, non potranno essere riaperte se non nel caso previsto dal precedente articolo, o al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione, e per ordine dell'autorità giudiziaria, e per autorizzazione del Sindaco.

ART. 74 – CREMAZIONE CADAVERI – URNE CINERARIE E CELLETTE

Per la costruzione del crematorio e la cremazione dei cadaveri, si osservano le norme contenute nella legge 130/2001.

Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Le urne saranno collocate in apposite cellette costruite dal Comune, come previsto dalla lettera b) dell'art. 59 o nei sepolcri di famiglia o per collettività di cui alla lettera c) dello stesso articolo.

Le dimensioni limite delle urne devono essere tali da poter essere facilmente collocate od ossaretti appositamente costruiti.

ART. 74 Bis – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso ed è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità (l. n. 130/2001):

1. la disposizione testamentaria del defunto;
2. l'iscrizione certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; l'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
3. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile e in caso di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestato all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza.
4. la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

ART. 74 Ter – MODALITA' DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto:

1. la tumulazione
2. l'inumazione
3. l'affidamento ai familiari su istanza dei medesimi e successiva autorizzazione firmata dal Sindaco

ART. 74 Quater - DISPERSIONE DELLE CENERI (L. n. 130/2001)

La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, o in natura o in aree private.

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui al comma 2 dell'art. 74 (1) del presente regolamento.

ART. 74 Quinquis – TRASPORTO URNE CONTENENTE CENERI

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Tuttavia tale trasporto viene effettuato previa autorizzazione rilasciata su istanza di parte, dal Responsabile del Servizio al Responsabile del trasporto, che la consegnerà eventualmente al custode del cimitero.

L'autorizzazione deve contenere le generalità del defunto, la data di morte, la data di cremazione e la destinazione

ART. 74 Sixies – ALTRE NORME

L'ufficiale dello stato civile autorizza, previo assenso dei familiari o in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni di pubblicazione della comunicazione all'albo pretorio del comune, la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni.

CAPO X

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 75 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

ART. 76 – ESUMAZIONI ORDINARIE

Salvo quanto previsto dall' art. 83 e seguenti del D.P.R. 285/1990 le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate dal Sindaco.

Le fosse liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.

ART. 77 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell'ufficiale sanitario e del custode, dai quali dovrà essere redatto apposito verbale dell'operazione eseguita.

ART. 78 – PERIODO DI TEMPO PER LE ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Salvo i casi autorizzati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e l'ufficiale sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica sanità.

ART. 79 – OSSA PROVENIENTI DALLE ESUMAZIONI

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che ne abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassette di zinco prescritte dall'art. 47.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 915/1982 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

ART. 80 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Le estumulazioni si eseguono alla fine del periodo della concessione ed esse sono regolate dal Sindaco.

I feretri tumulati, quando da parte dell'Ufficiale Sanitario ne sia accertata la incompleta mineralizzazione, dovranno essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione.

Quando si verificano tali casi il periodo di rotazione del terreno potrà essere abbreviato a 5 anni.

Anche in questo caso il Ministero per la sanità, sentito il Consiglio superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni, quando ricorrono le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82 del D.P.R. 285/1990.

ART. 81 DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME ESTUMULATE

Al di fuori dei casi precedenti E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e all'Ufficiale sanitario chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 82 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualsiasi mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'ufficiale sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora l'ufficiale sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

ART. 83 – NORME PARTICOLARI PER LE ESTUMULAZIONI

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dell'art. 77.

CAPO XI

OSSARIO COMUNE

ART. 84 – OSSARIO COMUNE

Ogni cimitero è provvisto di un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazione e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero, costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO XII

CONCESSIONI SPECIALI

ART. 85 – DURATA E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI – RINNOVO

Tutte le concessioni per sepolture private, previste dall'art. 59 sono a tempo determinato e la loro durata è fissata in anni 40 (quaranta) dalla data di stipula del contratto.

Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone ~~ed Enti~~ fisiche o giuridiche che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Le concessioni possono essere rinnovate alla scadenza previo il pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

Tuttavia, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di decidere, in caso di necessità e di carenza di loculi disponibili nel cimitero, di non procedere al rinnovo delle concessioni scadute e di optare per il recupero e quindi il riutilizzo di tali loculi. In questo caso, L'Amministrazione provvederà a fornire gratuitamente ai familiari della salma tumulata nel loculo la cui concessione risulta scaduta, un Ossario per la conservazione dei resti mortali

La concessione dei loculi è consentita solo in caso di morte, fatta salva la possibile concessione "in vita" di un unico loculo al coniuge superstite, del loculo contiguo a quello del defunto o anche posto nelle immediate vicinanze, con l'applicazione della maggiorazione del 20%.

E' consentita la vendita di un loculo in vita al coniuge superstite anche nel caso in cui il defunto sia stato inumato, a condizione che i resti mortali del medesimo, siano successivamente, tumulati in tale loculo.

In caso di necessità e mancanza di loculi liberi al cimitero, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di utilizzare in via provvisoria e per periodi limitati i loculi venduti "in vita".

ART. 86 – CONCESSIONI SPECIALI GRATUITE

Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali benemerenze, sia, tale onoranza, deliberata dal Consiglio Comunale.

ART. 87 – LIMITAZIONI DEL DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona per la quale la concessione stessa è stata fatta.

Per le concessioni di aree per sepolcri di famiglia il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, limitatamente al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado, ai fratelli ed alle sorelle, fino a completamento della capienza del sepolcro.

Per la concessione delle aree per sepolcreti per collettività, il diritto d'uso è limitato alle persone regolarmente scritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

ART. 88 – DIVIETO DI CESSIONE DELLE CONCESSIONI

E' in ogni caso vietata , pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.

E' ammessa la rinuncia del diritto d'uso, prima della utilizzazione – in tutto o in parte – della concessione medesima.

Il comune rimborserà in tale caso, al concessionario una somma pari al 50% del prezzo pagato per la concessione.

Le spese del relativo contratto sono a carico del concessionario.

ART. 89 – CONTRATTO DI CONCESSIONE

Il diritto d'uso è concesso dal Responsabile del Servizio mediante regolare contratto di concessione sotto forma di scrittura privata a spese del concessionario, previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa comunale.

ART. 89 BIS – MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO

In caso di mancato pagamento del loculo occupato e di conseguenza in caso di mancata stipula della scrittura privata per la concessione del loculo stesso, entro sei mesi dalla data di sepoltura, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale, avviare un procedimento, mediante ordinanza del Sindaco, per estumulare la salma e collocarla nel campo comune.

ART. 90 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto al precedente art. 88, quando:

- a) per le sepolture individuali, l'utilizzazione non avvenga entro un anno dalla morte della persona per la quale la concessione è stata fatta;
- b) per le sepolture di famiglia o per collettività, la costruzione del sepolcro non venga ultimata entro tre anni dalla data del contratto salvo proroga concessa dalla Giunta Municipale, per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario.

Il Sindaco notificherà la decadenza agli interessati per mezzo di messo comunale, secondo le norme previste dal codice di procedura civile.

ART. 91 – EFFETTI DELLA DECADENZA O DELLA SCADENZA DELLE CONCESSIONI

In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà in piena ed esclusiva disponibilità del Comune senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc. anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

ART. 92 - PROGETTI DELLE SEPOLTURE PRIVATE – OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere dell'ufficiale sanitario e sentita la Commissione Edilizia.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere raccolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

ART. 93 – COLLAUDO TOMBE E CAPPELLE GENTILIZIE

Le tombe e le cappelle gentilizie, nonché i sepolcreti per collettività possono essere poste in uso soltanto dopo il collaudo effettuato dall'ufficiale sanitario e dall'ufficio tecnico comunale, per accertarne la conformità al progetto ed alle prescrizioni vigenti per la loro costruzione.

La spesa per il collaudo è a carico del concessionario.

ART. 94 – COLLOCAZIONE MONUMENTI FUNEBRI – OBBLIGO DELLA AUTORIZZAZIONE

Sulle aree concesse per sepolture private a sistema individuale non possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi ed altri monumenti funerari. Salva apposita autorizzazione stabilita dalla Giunta Comunale.

ART. 95 – MANUTENZIONE SEPOLTURE PRIVATE

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, il solido e decoroso stato, i manufatti e i monumenti di loro proprietà.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida dei componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

ART. 96 – REVOCA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'art. precedente.

La revoca è disposta con deliberazione della Giunta Municipale notificata agli interessati per mezzo di messo comunale, nelle forme previste dal codice di procedura civile.

In caso di irreperibilità, la notifica si intende effettuata mediante affissione del provvedimento all'ingresso del cimitero per la durata di mesi TRE.

Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso per presentare le proprie opposizioni.

ART. 97 – EFFETTI DELLA REVOCA DELLE CONCESSIONI

Trascorsi i tempi di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, senza che siano state presentate opposizioni, il Sindaco, sentito l'ufficiale sanitario, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.

Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa in proprietà del Comune.

ART. 98 – ESTINZIONE NATURALE DELLE CONCESSIONI

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, secondo quanto previsto nel capo seguente.

ART. 98 BIS – RESTITUZIONE VOLONTARIA PRIMA DELLO SCADERE DELLA CONCESSIONE DI UN LOCULO VUOTO UN TEMPO UTILIZZATO

Qualora un concessionario, voglia restituire un loculo in sua concessione, vuoto ma un tempo utilizzato, prima che siano scaduti i termini, gli verrà corrisposto un indennizzo individuato in base ai criteri stabiliti dall'ultima Delibera di Giunta, esecutiva, di approvazione delle tariffe dei loculi.

CAPO XIII

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

ART. 99 – SOPPRESSIONE DEI CIMITERI – NORME APPLICABILI

Per la soppressione di un cimitero si osservano le norme previste dagli artt. da 96 a 99 del D.P.R. N. 285/1990.

CAPO XIV

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

ART. 100 – SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI – NORME APPLICABILI

Per la costruzione di sepolcri privati fuori dai cimiteri, si osservano le norme previste dagli artt. da 101 a 105 del D.P.R. N. 285/1990.

ART. 101 – ONORANZE FUNEBRI PARTICOLARI

Quando debbiansi rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemerienze, mediante la tumulazione di cadavere in località differente dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art. 341 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265, e dall'art. 106 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. N. 285/1990.

CAPO XV

SERVIZIO DEL CIMITERO – POLIZIA INTERNA

ART. 102 – CUSTODIA NEI CIMITERI

Il cimitero, fuori del tempo necessario al servizio dei cadaveri e salvo i giorni di cui all'art. 108, dovrà tenersi costantemente chiuso, il custode, a richiesta degli interessati, dovrà aprirlo per i lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private o gentilizie, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Sindaco, sentito l'ufficiale sanitario e sotto l'osservanza delle norme seguenti.

ART. 103 – ESECUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DEI CONCESSIONARI

Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni, i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private.

ART. 104 OCCUPAZIONE PROVVISORIA DI AREE PER ESECUZIONE LAVORI

I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

ART. 105 – DIVIETO DI TRATTAMENTO DL MATERIALE DA COSTRUZIONE

Nel cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta essendo vietato di spegnervi calce per compiere lavori.

Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero in condizione di essere senz'altro adoperato evitando le opere di lavorazione.

ART. 106 – TRASPORTO MATERIALE

Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, deve seguire l'itinerario prestabilito dal custode.

ART. 107 – MATERIALE PROVENIENTE DA SCAVI E DEMOLIZIONI

Tutto il materiale proveniente dallo scavo e dalle opere di demolizione, come il materiale di rifiuto non potrà restare nel cimitero, ma dovrà essere trasportato al pubblico scarico.

ART. 108 – ORARIO

Il cimitero rimarrà aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con apposita ordinanza, affissa all'ingresso.

ART. 109 INGRESSO AL CIMITERO

L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.

E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

ART. 110 – CIRCOLAZIONE E SOSTA

E' vietato introdursi nei cimiteri di soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare. E' vietato pure di sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, calessi, banchi, barrocci, ecc. lungo la fronte principale del cimiero se non negli spazi appositamente delimitati, e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.

ART. 111 – ACCESSO AI CIMITERI PER LAVORI

Gli autoveicoli, i motocarri, i carri condotti a mano, non potranno entrare nel cimitero che per servizio interno del medesimo.

ART. 112 - DIVIETO DI INGRESSO

Il custode dovrà impedire che abbiano accesso nel cimitero ragazzi di età inferiore ai dieci anni non accompagnati da persone adulte e coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

Art. 113 – DIVIETO DI INTRODUZIONE DI ANIMALI ED OGGETTI PARTICOLARI

E' vietato introdurre nel cimitero cani e altri animali, armi da caccia, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

ART. 114 – DIVIETO DI COLTIVAZIONE

Ogni coltivazione nel recinto dei campi è rigorosamente vietata.

ART. 115 PULIZIA INTERNA

La strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse tra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento.

Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire in superficie del cimitero.

L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima nettezza, e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate e bruciate nel recinto stesso del cimitero.

ART. 116 – DIVIETI SPECIALI.

Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero.

E' vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dai viottoli, sedere sui tumuli o sui monumenti.

E' vietato di fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi ecc, di macchiarle o comunque deturparle.

E' anche proibito di soffermarsi, di fare immondizia, di raccogliere fiori ed erbe, di toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonché di portare fuori dal cimitero, senza la preventiva autorizzazione del custode, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

ART. 117 – OBBLIGO DI COMPORTAMENTO

Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in ogni e qualunque altra circostanza, qualcuno venisse a mancare alla maestà del luogo, il custode dovrà richiamarlo al dovere, ed occorrendo denunciarlo all'Autorità Giudiziaria.

CAPO XVI

PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

ART. 118 – NUMERO DEI DIPENDENTI ADDETTI AI CIMITERI

Il personale addetto ai cimiteri è quello risultante dalla pianta organica dei dipendenti comunali.

ART. 119 – CUSTODE

Il custode conserva le chiavi delle porte di ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso al pubblico nel cimitero.

ART. 120 – RELAZIONE ANNUALE DEL CUSTODE

Nel mese di maggio di ciascun anno il custode rimetterà all'ufficio municipale una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati del cimitero, muri di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Indicherà, inoltre, le riparazioni, occorrenti alle sepolture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari a fine di quanto previsto dall'art. 95.

Art. 121 – SORVEGLIANZA

Il custode ha pure stretto dovere di impedire che si ingenerino servitù ed abusi, in pregiudizio del cimitero sia nell'interno come all'esterno, e che si introducano in esso oggetti estranei al servizio od animali. Inoltre il custode vigilerà che le persone che entrano nel cimitero si conformino in tutto al prescritto del presente regolamento.

ART. 122 – TRASMISSIONE REGISTRO INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Nei primi otto giorni di ciascun anno il custode trasmetterà all'ufficio di stato civile una copia del registro di cui all'art. 51 riferendosi all'anno precedente.

ART. 123 – COMPITI PARTICOLARI DEL CUSTODE

Spetta, inoltre, al custode:

- ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di se, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali.
- Tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui all'art. 51 del presente regolamento.
- Sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione.
- Provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni.
- Assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private.
- Provvedere alle esumazioni o estumulazioni ordinarie.
- Assistere o sorvegliare, insieme all'ufficiale sanitario, alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sottoscrivendo il relativo verbale nonché, occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavacri, disinfezioni ecc...
- Raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati ed a smaltire i resti dei feretri e degli indumenti.
- Tenere aggiornata, la numerazione delle tombe nel campo comune.
- Vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri, cappelle ecc. come previsto negli articoli 64, 92 e 94, e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto dal Sindaco e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità ed i disegni debitamente approvati.
- Provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi tra le tombe e in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori.
- Custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero.
- Segnalare, all'ufficiale sanitario ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento e sulle condizioni del cimitero.
- Denunciare al Sindaco e all'Ufficiale sanitario qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero.
- Attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal Sindaco o dall'Ufficiale sanitario e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidatigli.

ART. 124 – CUSTODE NECROFORO – COMPITI

Qualora, al custode, siano affidate anche le mansioni di necroforo adempirà ai seguenti servizi principali:

- Vestizione delle salme quando richiesto dalle famiglie;
- Caricamento e scaricamento delle salme dal carro funebre;
- Accompagnamento delle salme nel cimitero ed in altri luoghi.

ART. 125 – CUSTODE – DIVIETI

Al custode è vietato:

- Prendere in custodia dai privati e tenere in deposito oggetti riguardanti il cimitero e le sue decorazioni.
- Tenere in deposito ed esercitare la vendita di oggetti ai privati, all'interno o all'esterno del cimitero (piante, fiori, candele, lumi ecc.).
- Assumere l'incarico di lavori all'interno del cimitero per conto di privati.
- Accettare mance o remunerazioni qualsiasi.

CAPO XVII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 126 – TRASGRESSIONI – ACCERTAMENTO – SANZIONI

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti, e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 od al D.P.R. N. 285/1990, sono accertate e punite ai sensi degli artt. Da 106 a 110 del T.U. della legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni, nonché dalla legge 3 maggio 1967, n. 317.

ART. 127 – CONCESSIONI PRIVATE PERPETUE E A TEMPO DETERMIANTO ANTERIORI AL REGOLAMENTO

Sono fatte salve le concessioni perpetue rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 Ottobre 1975 n. 803 (Ora D.P.R. N. 285/1990), possono essere revocate , quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Si applicano per la revoca, le modalità previste dall'art. 96 del presente regolamento.

ART. 128 – ORDINANZA DEL SINDACO

E' fatto salvo nei casi con tingibili e d'urgenza il potere d'ordinanza del Sindaco previsto dall'art. 153 del T.U. della legge comunale e Provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915 n. 148 in materia di pubblica igiene e sanità.

ART. 129 – ABROGAZIONI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

È abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento, il quale entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, dopo la Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi.

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 – Finalità delle norme
- Art. 2 – Competenze del servizio

CAPO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Art. 3 – Denuncia dei decessi
- Art. 4 – Denuncia dei decessi accidentali o delittuosi
- Art. 5 – Denuncia della causa di morte
- Art. 6 – Comunicazione decessi dovuti a reati
- Art. 7 – Rinvenimento pari di cadavere o resti mortali
- Art. 8 – Medico necroscopo

CAPO III – AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

- Art. 9 – Autorizzazione alla sepoltura
- Art. 10 – Nulla osta dell'autorità giudiziaria
- Art. 11 – Nati morti e prodotti abortivi

CAPO IV – OSSERVAZIONE CADAVERI

- Art. 12 – Periodo di Osservazione
- Art. 13 – Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente
- Art. 14 – Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva – diffusiva o per avanzato stato di putrefazione
- Art. 15 – Disposizione della salma durante il periodo di osservazione
- Art. 16 - Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività
- Art. 17 – Deposito di osservazione
- Art. 18 – Trasporto salme al deposito di osservazione
- Art. 19 – Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione
- Art. 20 – Depositi ed obitori speciali

CAPO V – SEPOLTURA DEI CADAVERI

- Art. 21 – Riscontro diagnostico. Rilascio cadaveri a scopo di studio-prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico. Autopsie. Trattamenti per la conservazione dei cadaveri.
- Art. 22 – Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 23 – Obbligo del feretro individuale
- Art. 24 – Caratteristiche feretri per inumazione
- Art. 25 – Divieto di uso di materiale non biodegradabile
- Art. 26 – Estensione e limitazione all'uso di feretri per inumazione
- Art. 27 – Caratteristiche feretri per tumulazioni o per trasporti fuori comune
- Art. 28 – Feretri speciali per trasporto di salma in altro comune
- Art. 29 – Chiusura del feretro – Verbale di incassatura di salma
- Art. 30 – Fornitura gratuita dei feretri

CAPO VI – TRASPORTO DIE CADAVERI

- Art. 31 – Orario e percorso dei trasporti funebri
- Art. 32 – Classificazione dei servizi di trasporto funebre
- Art. 33 – Trasporti gratuiti e a pagamento – Tariffa
- Art. 34 – Diritto fisso comunale per trasporti a pagamento nell'ambito del Comune-ABROGATO
- Art. 35 – Diritto fisso comunale per trasporto su strada di cadavere da o per altro comune ABROGATO
- Art. 36 – Esenzione dal pagamento diritti fissi comunali ABROGATO
- Art. 37 – carri funebri e rimesse
- Art. 38 – Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive – diffuse o portatrici di radioattività
- Art. 39 – Trasporto salme ad altro comune o all'estero
- Art. 40 – Autorizzazione al trasporto
- Art. 41 – Autorizzazione al trasporto fuori dal cimitero o in altro Comune o all'estero
- Art. 42 – Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive – diffuse
- Art. 43 – Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri
- Art. 44 – Obbligo dell'autorizzazione al trasporto
- Art. 45 – Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche
- Art. 46 – Compiti del direttore dell'istituto universitario per la restituzione di cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche
- Art. 47 – Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili
- Art. 48 – Trasporto cadaveri da e per l'estero

CAPO VII – CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

- Art. 49 – Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero
- Art. 50 – Ricevimento cadaveri
- Art. 51 – Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni
- Art. 52 – Consegna registro al comune
- Art. 53 – Divieto di riapertura del feretro

CAPO VIII – PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO

- Art. 54 – Camera mortuaria
- Art. 55 – Caratteristiche camera mortuaria
- Art. 56 – Sala per autopsie
- Art. 57 – Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private
- Art. 58 – disposizione campi comuni
- Art. 59 – Sepolture private – Natura e concessione
- Art. 60 – Reparto speciale per prodotti abortivi
- Art. 61 – Disposizione generale dei reparti nel cimitero
- Art. 62 – Planimetria del cimitero – Custodia e aggiornamento-ABROGATO

CAPO IX – SISTEMA DI SEPOLTURA

- Art. 63 – Scavatura e utilizzazione delle fosse
- Art. 64 – Numerazione e individuazione delle fosse e suo riempimento
- Art. 65 – Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento
- Art. 66 – Fosse per inumazione persone aventi oltre 10 anni di età
- Art. 67 – Fosse per inumazione fanciulli minori di 10 anni di età
- Art. 68 – Divieto di collocazione di più di un feretro in ogni fossa
- Art. 69 – Carattere privato delle sepolture per tumulazione
- Art. 70 – Sistema di tumulazione
- Art. 71 - Casse per le tumulazioni
- Art. 72 – Tumulazioni provvisorie

- Art. 73 – Divieto di riapertura sepolture
- Art. 74 – Cremazione cadaveri – Urne cinerarie e cellette
- Art. 74 BIS – Autorizzazione alla cremazione
- Art. 74 TER – Modalità di conservazione delle ceneri
- Art. 74 QUATER – Dispersione delle ceneri
- Art. 74 QUINQUIS - Trasporto urne contenenti ceneri
- Art. 74 SIXIES – Altre Norme

CAPO X – ESUMAZIONI ED ESTUMLAZIONI

- Art. 75 – Esumazioni – carattere
- Art. 76 – Esumazioni ordinarie
- Art. 77 – Esumazioni straordinarie
- Art. 78 – periodo id tempo per le esumazioni straordinarie
- Art. 79 – Ossa provenienti dalle esumazioni
- Art. 80 – Estumulazioni ordinarie
- Art. 81 – Divieto di riduzione di salme estumulate
- Art. 82 – Estumulazioni straordinarie
- Art. 83 – Norme particolare per le estumulazioni

CAPO XI – OSSARIO COMUNE

- Art. 84 – Ossario Comune
- Art. 85 – Durata e decorrenza delle concessioni – Rinnovo
- Art. 86 – Concessioni speciali gratuite
- Art. 87 – Limitazioni del diritto d’uso delle sepolture private
- Art. 88 – Divieto di cessione delle concessioni
- Art. 89 – Contratto di concessione
- Art. 89 BIS – Mancato pagamento del prezzo.
- Art. 90 – decadenza della concessione
- Art. 91 – Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni
- Art. 92 – Progetti delle sepolture private, obbligo di autorizzazione
- Art. 93 – Collaudo tombe e cappelle gentilizie
- Art. 94 – Collocazione monumenti funebri – obbligo della autorizzazione
- Art. 95 – Manutenzione sepolture private
- Art. 96 – Revoca delle concessioni
- Art. 97 – Effetti della revoca delle concessioni
- Art. 98 – Estinzione naturale delle concessioni
- Art. 98 Bis – Restituzione volontaria, prima dello scadere della concessione, di un loculo vuoto un tempo utilizzato.

CAPO XIII – SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

- Art. 99 – Soppressione dei cimiteri – Norme applicabili

CAPO XIV – SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

- Art. 100 – Sepolcri privati fuori dei cimiteri – Norme applicabili
- Art. 101 Onoranze funebri particolari

CAPO XV – SERVIZIO DEL CIMITERO – POLIZIA INTERNA

- Art. 102 – Custodia dei cimiteri
- Art. 103 – Esecuzione lavori da parte dei concessionari
- Art. 104 – Occupazione provvisoria di area per esecuzione lavori

- Art. 105 – Divieto di trattamento del materiale da costruzione
- Art. 106 – Trasporto materiale
- Art. 107 – Materiale proveniente da scavi e demolizioni
- Art. 108 – Orario
- Art. 109 – Ingresso al cimitero
- Art. 110 – Circolazione e sosta
- Art. 111 – Accesso ai cimiteri per lavori
- Art. 112 – Divieti di ingresso
- Art. 113 – Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari
- Art. 114 – Divieto di coltivazione
- Art. 115 – Pulizia interna
- Art. 116 – Divieti speciali
- Art. 117 – Obbligo di comportamento

CAPO XVI – PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

- Art. 118 – Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri
- Art. 119 – Custode
- Art. 120 – Relazione annuale del custode
- Art. 121 - Sorveglianza
- Art. 122 – Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni
- Art. 123 – Compiti particolari del Custode
- Art. 124 – Custode – necroforo. Compiti
- Art. 125 – Custode – divieti

CAPO XVII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 126 – Trasgressioni – Accertamento – Sanzioni
- Art. 127 – Concessioni private perpetue e a tempo determinato anteriori al regolamento
- Art. 128 – Ordinanze del Sindaco
- Art. 129 – Abrogazione precedenti disposizioni